

COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

Via Divisione Cuneense, 5
12014 DEMONTE (CN)

---ooo000ooo---

INDICAZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2011

1. AUTORIZZAZIONE

Su tutto il territorio della Regione Piemonte, la raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 (tre) chilogrammi complessivi.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione avente validità sull'intero territorio regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 20-11212 del 14 aprile 2009 ha stabilito, in applicazione dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2007, che:

- per il triennio 2009-2011, l'importo da versarsi per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi con validità annuale, per l'intero territorio regionale, sia di euro 30,00.
- sarà possibile conseguentemente versare in un'unica soluzione la somma di euro 60,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale e di euro 90,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale.

L'autorizzazione è strettamente personale.

La ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 14609127 intestato a : Comunità Montana "Valle Stura"- Demonte – Servizio di Tesoreria" dovrà riportare nella causale del versamento le generalità, il luogo e la data di nascita e residenza del raccoglitore e l'indicazione : autorizzazione raccolta funghi anno 2011 oppure 2011/2012 oppure 2011/2012/2013.

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

L'autorizzazione non consente comunque la raccolta dei funghi nei luoghi, modalità e tempi in cui essa è vietata ai sensi dell'art.2.della L.R. 24/2007.

La raccolta ai non residenti nei Comuni di questa Comunità Montana è consentita nei soli giorni dispari.

I cittadini residenti in Valle possono effettuare la raccolta tutti i giorni sul territorio della Comunità Montana.

Sulla ricevuta di versamento deve essere apposta una marca da bollo (€ 14,62).

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007.

2. PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COLTIVATORI E AVENTI TITOLO (vedi art. 3 del regolamento)

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado¹ possono esercitare la raccolta di funghi epigei spontanei limitatamente ai propri fondi, anche sprovvisti della predetta autorizzazione ed in quantitativi superiori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia.

¹ Ai sensi del Codice Civile (artt. dal 74 al 78) sono considerati parenti di primo grado genitori e figli ed affini di primo grado suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.

3. RACCOLTA FUNGHI QUALE FONTE DI LAVORO STAGIONALE E INTEGRAZIONE AL REDDITO

La Comunità Montana è stata delegata dalla Provincia al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei - valida su tutto il territorio provinciale - in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24/2007. Essa può essere rilasciata, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, a favore dei cittadini residenti in Provincia di Cuneo che siano:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

Tali soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei - in corso di validità - così come previsto dall'art. 3, 1° comma, della L.R. 24/2007.

La domanda per ottenere l'autorizzazione in deroga alla raccolta dei funghi epigei - redatta in carta legale - dovrà contenere l'indicazione di:

- Nome e Cognome del richiedente,
- Data e luogo di nascita,
- Residenza,
- Dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 1 del presente Regolamento,
- ricevuta di versamento, sul **c.c.p. n. 14609127 intestato a : Comunità Montana "Valle Stura" – Demonte - Servizio di Tesoreria**", della somma di € 50,00

(cinquanta/00) con specificata la causale “Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi ex art. 5 - L.R. 24/2007”.

L'autorizzazione ha validità sull'intero territorio della Provincia di Cuneo per l'anno solare in corso e potrà essere rinnovata dietro presentazione di istanza, redatta in carta legale.

Sul provvedimento autorizzativo rilasciato, andrà applicata una marca da bollo di euro 14,62.

Il titolare dell'autorizzazione in deroga può raccogliere tutti i giorni un quantitativo pari a quindici chilogrammi (15 Kg.) complessivi di funghi.

Per quanto concerne modalità di raccolta e divieti, si rimanda alla vigente legislazione in materia (L. 352/93 e L.R. 24/2007).